

Lotta all'evasione. Il nuovo redditometro debutta con indici più evoluti **Pag. 37**

Contenzioso fiscale. Messaggi di posta elettronica con valenza probatoria **Pag. 37**

Cassazione. L'esdebitazione non richiede il pagamento di tutti i debitori **Pag. 39**

Responsabilità. Va sospeso il chirurgo indagato per negligenza **Pag. 39**

Sabato 19 Novembre 2011

www.ilssole24ore.com/norme

Diritto dell'economia. I dottori commercialisti forniscono un'interpretazione delle nuove norme del Codice civile

Srl maggiori attratte dalle Spa

Nelle società più grandi vincolante l'adozione del collegio sindacale

Giovanni Negri
 MILANO

■ Obbligo di collegio sindacale anche nelle Srl di maggiori dimensioni. Per effetto della forza attrattiva del nuovo regime sul controllo di legalità stabilito per le Spa. Nessun debutto traumatico delle nuove disposizioni perché nessun organo di controllo deve essere considerato decaduto. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti fornisce una lettura delle norme della legge di stabilità che hanno modificato il Codice civile sul delicato fronte del controllo di legalità. Una lettura professionalmente orientata magari, e altre ne sono possibili. Ma intanto un punto di riflessione in attesa magari che sia il ministero della Giustizia, d'intesa con quello dell'Economia, a fornire la chiave definitiva.

La nota interpretativa si sofferma innanzitutto sulle Spa e chiarisce che ai soci spetterà il compito di decidere di cambiare parzialmente la struttura dei controlli interni, prevedendo la riduzione del collegio sindacale da pluripersonale a monocratico, attraverso una modifica in questo senso dello statuto della società. A questo proposito, la nota spiega che lo statuto potrà anche prevedere per i casi di mancato superamento delle soglie (1 milione di ricavi o di patrimonio netto):

● un sistema opzionale per la scelta dell'organo di controllo interno, rimettendo all'assemblea dei

soci, in sede di conferimento dell'incarico, la scelta di adottare l'assetto monocratico o pluripersonale;

● un sistema vincolante, disponendo sempre l'adozione di un organo di controllo pluripersonale.

Quanto al profilo professionale e ai requisiti, i dottori commercialisti sottolineano l'assimilabilità di fatto tra collegio sindacale e sindaco unico quanto a responsabilità, doveri, margini di autonomia.

Venendo poi al fronte delle Srl,

NECESSARIA L'ASSEMBLEA

Per il Consiglio nazionale la legge di stabilità non provoca la decadenza automatica dei controllori in carica

la nota avverte che rimane inalterato il richiamo del Codice civile, all'articolo 2477, alla disciplina delle società per azioni nei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo interno. Una conservazione che autorizza i commercialisti a sostenere l'estensione alla Srl della nuova previsione sulla composizione dell'organo di controllo nelle Spa, che impone alle società di maggiori dimensioni l'obbligo di nomina di un collegio sindacale pluripersonale.

Oltre a una lettura attenta dei singoli articoli del Codice civile

modificati, corroborano queste conclusioni considerazioni di ordine sistematico sulla sostanziale unitarietà di fondo del sistema dei controlli societari in rapporto soprattutto alle dimensioni dell'ente. Il livello di rischio per gli stakeholders è infatti lo stesso; e allora identico deve essere il livello di efficacia e di efficienza dei controllori.

Sull'entrata in vigore i professionisti sposano la tesi meno traumatica: nessuna decadenza in nessun caso dei collegi. Infatti, anche se la legge di stabilità entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 le modifiche del sistema dei controlli sono destinate a produrre effetti solo nel corso del tempo. Vista l'inderogabilità del termine di durata triennale della carica e la relativa inamovibilità dei sindaci, il collegio sindacale è destinato a svolgere le sue funzioni fino alla naturale scadenza del mandato (vale a dire fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica). L'entrata in vigore della nuova versione del Codice civile non può, allo stesso modo, determinare l'automatica decadenza del collegio sindacale in carica per la tassatività delle cause che la possono provocare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ON LINE

Il documento dei commercialisti www.ilssole24ore.com/norme

Le indicazioni per le Srl

Ipotesi di attribuzione del controllo legale secondo l'interpretazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti

Se la Srl è al di sotto dei parametri del nuovo articolo 2477 del Codice civile

Organo di controllo facoltativo

Sindaco unico

Collegio sindacale

Se la Srl ha l'organo di controllo obbligatorio e supera anche i limiti di ricavi e patrimonio netto

Collegio sindacale pluripersonale

Possibile la revisione dei conti

Se la Srl è obbligata dall'organo di controllo e uno dei parametri su ricavi e patrimonio netto è sotto soglia

Lo statuto ha un'esplicita previsione

Lo statuto non prevede nulla

Organo di controllo monocratico

Collegio sindacale pluripersonale

ANALISI

Da valutare la compatibilità con la riduzione dei costi

di Angelo Busani

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti interpreta il dato testuale del nuovo articolo 2477 del Codice civile nel senso di ritenere l'organo di controllo della Srl a composizione pluripersonale quando la Srl abbia ricavi o patrimonio netto superiori a 1 milione di euro, e cioè al ricorrere di quei parametri dimensionali che, nella Spa, necessitano la presenza dell'organo collegiale.

La considerazione senz'altro più importante in tal senso è quella che, a parità di dimensioni, sarebbe incoerente un sistema di controlli di maggiore o minore complessità in dipendenza del ti-

po societario adottato. Restano, però, non solo il tema che la riforma del 2004 è stata sempre commentata come contraddistinta dal netto solco tracciato tra la disciplina della Spa e quella della Srl. Ma anche la problematica che si solleva nel rilevare che il testo del nuovo articolo 2477 parla invariabilmente di sindaco al singolare e, specificamente, nella parte in cui

LE PERPLESSITÀ

La lettura appare in contrasto con la riforma del 2004 che ha tracciato un solco fra i due tipi societari

tratta della materia della nomina obbligatoria dell'organo di controllo nella Srl.

È peraltro vero che il quinto comma dell'articolo 2477 (non toccato dalla legge di stabilità e che prima di essa serviva a importare ben altro nella Srl) rende applicabili, al caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo della Srl, le norme della Spa che quindi parrebbero legittimare l'introduzione nella Srl di quanto è stabilito nella Spa riguardo la necessaria collegialità quando si supera il milione di euro di ricavi e patrimonio netto. Ma, anche qui, ci si può legittimamente domandare se sia questa l'interpretazione coerente con una riforma indubbiamente fina-

lizzata a ridurre gli oneri delle imprese (per quanto criticabile e mal perseguito sia questo scopo).

Infatti, l'obbligo dell'organo di controllo nelle Srl scatta per quelle di maggiori dimensioni. Ma se, per quelle appunto di più ampie dimensioni, l'organo di controllo deve continuare a essere, come prima, collegiale, è inevitabilmente frustrato lo scopo della norma che ha voluto affievolire i costi alle società a responsabilità limitata.

Un altro punto interpretativo assai critico della nuova normativa è quello che riguarda il suo impatto con le situazioni in atto. Se al 31 dicembre è in carica un organo di controllo collegiale, questo rimane in carica fino alla sua scadenza "naturale" se nel sistema l'organo a dimensione collegiale viene sostituito con un organo a composizione monocratica? L'argomento secondo il quale le cause di decadenza rispondono a «un preciso criterio di tassatività» potrebbe anche non essere un argomento deci-

LA PAROLA CHIAVE

Sindaco

● Limitandosi alle società a responsabilità limitata, la legge di stabilità appena votata dal parlamento prevede che la nomina del sindaco è obbligatoria quando il capitale sociale è superiore a 120mila euro, quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, quando la Srl controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti, se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei limiti stabiliti dal Codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata. L'obbligo di nomina cessa, nell'ultimo caso, se per 2 esercizi consecutivi i limiti non sono superati.

sivo. È ben vero, infatti, che i sindaci decadono dalla carica solo nei casi previsti dalla legge: ma cosa c'è «di più previsto» dalla legge che una sostituzione radicale del sistema e cioè la sostituzione del vecchio sistema della pluripersonalità con uno nuovo e monocratico?

Ancora, quanto questa nuova impostazione a sindaco unico è derogabile? In altri termini, ci si chiede, al cospetto del principio per il quale le norme sulla struttura organica di una società non si dovrebbero prestare ad essere conformate dall'autonomia privata in assenza di un consenso del legislatore: quanto è legittima una clausola statutaria che introduce nella Srl la possibilità di nomina "volontaria" di un organo collegiale? E quanto è legittimo che in una Srl dove la nomina è obbligatoria, ma senza superare i parametri dell'articolo 2397, lo statuto imponga un organo collegiale?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STIMA

Ogni anno sono 180mila le controversie che arrivano davanti al giudice di pace o in tribunale

lo, la conoscenza delle leggi e qualche accortezza.

Per esempio, l'esperienza insegna che se il problema riguarda i rumori molesti la ricerca di un accordo è molto più fruttuosa del ricorso al giudice. Per ottenere l'intervento dell'autorità giudiziaria, infatti, è necessario procurarsi delle prove, nel caso specifico serve rivolgersi a un tecnico abilitato che misuri le emissioni sonore (il cosiddetto consulente tecnico di parte), che ha un costo. Quanto rilevato, poi, deve essere verificato da un consulente tecnico d'ufficio nominato dal tribunale. E qui la faccenda si complica, soprattutto se il rumore molesto non è costante, come può esse-

re quello dell'ascensore o del cancello che cigola. Se il problema è il vicino che tiene la televisione troppo alta o ha un cane che abbaia troppo spesso si deve avere la fortuna che il consulente del tribunale arrivi a fare le misurazioni quando il cane abbaia o il vicino ha acceso la tv, altrimenti ci si ritrova ad aver pagato perizia e avvocato per niente.

La Guida in regalo con il lunedì espone i casi più frequenti, suggerisce le soluzioni o le strategie da mettere in atto per evitare che una seccatura si trasformi in un problema; che si tratti di infiltrazioni o di condomini morosi, di uso improprio delle parti comuni o del riscaldamento che scalda troppo i piani bassi e poco quelli alti.

La pubblicazione è divisa in tre macro-argomenti: diritti e doveri; debere ed esercizio; il giudizio. E come aiuto ai lettori il «Dizionario delle liti» curato dalla Confappi - la Confederazione associazioni della piccola proprietà immobiliare.

Come supporto alla Guida è aperto anche un forum online dell'Esperto risponde. Già ora i lettori possono inviare i loro quesiti collegandosi all'indirizzo internet www.ilssole24ore.com/pace-condominio sui seguenti temi:

- deliberare e assemblea;
- divisione delle spese;
- rendiconto e amministratore;
- riscaldamento;
- rumori, fumi e altre immissioni;
- uso e modifica degli spazi comuni e privati.

Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sul Sole 24 Ore di martedì 22 novembre e sempre a partire da martedì, sul nostro sito nella sezione dedicata alla Guida su come risolvere le liti di condominio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impresa. La piattaforma di professionisti e consulenti

L'internazionalizzazione delle Pmi vuole fisco leggero e regole sull'abuso

Alessandro Galimberti
 MILANO

■ Ripartire dalle piccole e medie imprese puntando sulla internazionalizzazione, su un corretto ricambio generazionale, e contando su una politica fiscale non punitiva. Se è vero che le Pmi sono il portante economico e il collante sociale del paese - delle 6 milioni di aziende il 98% ha meno di 20 dipendenti - e che le imprese familiari rappresentano il 92% di questa platea, l'Italia può uscire dal tunnel della crisi, che pure ha origine finanziaria, appoggiandosi in modo convinto e coerente - sulla forza della sua storica rete manifatturiera.

Idee e proposte per tornare alla "cifra" delle micro e Pmi sono state al centro del convegno sul sistema delle Garanzie e delle tutele sociali, organizzato dall'ordi-

ne dei commercialisti e degli esperti contabili ospitato ieri dall'università Bocconi.

Dando per acquisito che il mercato domestico, ormai maturo, non può più bastare, l'imperativo per il made in Italy è quello di internazionalizzarsi, ma evitando le economie di scala («Non saremmo credibili se noi, inventori della pizza, imitassimo Pizza Hut» ha detto Paolo Preti, docente della Bocconi) e puntando sulla altissima specializzazione e sul valore intrinseco del marchio. In-

INCENTIVI NECESSARI

Anche detassazione del reddito non distribuito e compensazioni più alte tra le misure di sostegno proposte

ternazionalizzazione che non è «solo fare export», ma entrare stabilmente in mercati nuovi, per i quali servono strumenti, cultura normativa e know-how, temi destinati a diventare portanti nell'attività di consulenza dei commercialisti, come ha sottolineato il presidente dei professionisti, Alessandro Solidoro.

Uno sforzo che richiede però anche un supporto della politica fiscale, cruciale su un terreno dove la competizione - e talvolta il dumping - ha scala globale. Secondo Marino Gabellini, di Rete Imprese Italia, è necessaria «la riduzione del livello di pressione fiscale complessiva gravante sulle imprese, oggi di poco inferiore al 44%, e una contemporanea forte semplificazione dell'intero quadro normativo che regola l'attività delle imprese». Per Piermauro

Carabellese, presidente della Commissione fiscalità internazionale dei commercialisti di Milano, serve «una norma di legge sulla durata massima delle verifiche fiscali; una seconda norma tesa poi a regolamentare i fenomeni elusivi basati sull'abuso di diritto; ancora, un intervento interpretativo che permetta ai contribuenti non motivati da finalità evasive, di utilizzare fornitori residenti nei paesi "black list" per normali finalità di business senza essere vessati da alcuna prova diabolicità».

Tra le altre proposte «a saldo zero per il gettito» Antonio Ortolani (ordine di Milano) suggerisce la detassazione parziale del reddito - il 3% di quello non distribuito esente da Irap e con Ires al 20 per cento - la deducibilità dell'Irap dall'Ires, l'esonero della indeducibilità degli interessi passivi se il rapporto tra patrimonio netto e debiti più ratei e riscosti sia superiore a un mezzo, l'innalzamento dei limiti per la compensazione trasversale - libera fino a 30mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUNEDÌ SUL SOLE



GLI EX MINIMI RECUPERANO GLI ACCONTI

I contribuenti minimi che supereranno a dicembre di quest'anno il limite dei 45mila euro di ricavi o compensi, uscendo immediatamente dal regime agevolato, potranno comunque recuperare gli acconti dell'imposta sostitutiva già pagati, scomputandoli dall'Irpef a saldo del 2011

Depositi Iva con più paletti
 ■ Più vincoli per gli operatori che utilizzano i depositi Iva dopo le manovre della scorsa estate (Dl 70/2011 e 138/2011).

Patrimoni. Convegno a Verona

Contro la crisi il trust cura i beni di famiglia

VERONA

■ Per proteggere i patrimoni familiari gli italiani ricorrono in misura crescente ai fondi patrimoniali e ai trust, istituti giuridici che, con la segregazione dei beni dalle aggressioni di eventuali creditori, permettono di costruire una sorta di cassaforte per i beni personali.

Negli ultimi cinque anni - secondo una ricerca di Synergia consulting group, alleanza tra 13 studi di dottori commercialisti sparsi in tutta Italia - sono stati creati oltre 30mila fondi patrimoniali e trust. In totale per proteggere i patrimoni familiari sono stati costituiti - in base alla ricerca di Synergia, presentata ieri a Verona nel corso di un convegno - circa 200mila tra fondi patrimoniali e trust. I fondi patrimoniali sono diffusi, in particola-

re, in Lombardia (circa il 20% dei nuovi istituti), Veneto (11%), Emilia Romagna (9%), Lazio (8%).

Trust e fondi patrimoniali costituiscono, rileva Synergia Consulting Group, un tentativo di risposta anche alla crescita di fallimenti e crediti inesigibili. Nel 2010 sono fallite più di 11.000 aziende (+20% sul 2009), record dalla riforma del diritto fallimentare del 2006. Nei primi nove mesi di quest'anno sono stati dichiarati oltre 8.500 fallimenti (+8,7% sul

LA RICERCA DI SYNERGIA

Censiti 200mila «fondi»
 L'utilizzo più frequente per mettere al sicuro ricchezze personali rispetto agli asset aziendali

lo stesso periodo del 2010).

L'analisi è stata effettuata con l'incrocio dei dati di Banca d'Italia, Istat, Unioncamere, Abi, Crif. Negli ultimi due anni - sottolinea Synergia - la crisi ha divorato quasi 200 miliardi di euro (-2%) di ricchezza delle famiglie italiane, stimata a fine 2009 in 8.600 miliardi di euro. I patrimoni di ciascun nucleo, in media 350mila euro due anni fa, sono così "dimagriti" di 7mila euro. L'utilizzo di fondi patrimoniali e trust deriva dall'esigenza di proteggere i beni. Questi due strumenti - ha detto Giuseppe Capra, di Synergia - «hanno preso piede con l'evoluzione del contesto imprenditoriale e finanziario a partire dagli anni '70 e '80. In quel periodo erano le banche ad offrire agli imprenditori affidamenti e smobilizzi crediti, senza chiedere eccessive garanzie. Oggi lo scenario è cambiato, con le banche che erogano poco credito e chiedono molte garanzie. La ricerca di credito può mettere a rischio i patrimoni familiari, se non segregati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA